

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3884/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità  
a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione<sup>(2)</sup> ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 3531/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento(CEE) n. 3716/92<sup>(4)</sup>, ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna;considerando che le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3709/89, relative all'istituzione di importi correttori, sono applicabili, per un determinato prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato un prezzo d'offerta comunitario per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha posto fine al regime dei prezzi d'offerta; che occorre pertanto abrogare, con effetto dal 1° gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 3531/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3531/92 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992.